



COMUNE DI GENOVA

**ORDINANZA DEL SINDACO**

N. 102      DATA 18 MAG.2009

**OGGETTO: DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI NEL CIRCONDARIO  
MARITTIMO DEL COMUNE DI GENOVA**

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI NEL CIRCONDARIO  
MARITTIMO DEL COMUNE DI GENOVA**

Su proposta dell'Assessore dott. Francesco Scidone, con delega, tra l'altro alla Polizia municipale, e dell'Assessore dott.ssa Roberta Morgano, con delega, tra l'altro, alla Cura dei Litorali di Levante e di Ponente,

VISTI:

il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;

la Legge 24 novembre 1981 n. 689 ad oggetto *"Modifiche del sistema penale"*;

il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, ad oggetto *"Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione"*;

la Legge 25 agosto 1991 n. 284, relativa alla liberalizzazione dei prezzi del settore turistico;

il Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto *"Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione"*;

la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ad oggetto *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*;

la Legge 4 dicembre 1993, n. 494, ad oggetto *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime"* e successive modificazioni o integrazioni;

il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ad oggetto *"Norme in materia ambientale"* e successive modifiche ed integrazioni;

il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ad oggetto *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ad oggetto *"Riforma della disciplina del settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

il D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ad oggetto *"Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205"*;

l'articolo 1 comma 251 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad oggetto *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"*, che modifica l'articolo 03 comma 1 del Decreto-Legge 05 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni dall'art. 1 comma 1 della Legge 4 dicembre 1993 n. 494;

la Legge della Regione Liguria 03 gennaio 2007, n° 1, ad oggetto *"Testo unico in materia di commercio"*;

la Legge della Regione Liguria 28 aprile 1999, n. 13, ad oggetto *"Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti"* come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 3 gennaio 2002, n. 1;

il piano di utilizzo delle aree approvato dal Consiglio Regionale della Liguria in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18, parte II, del 2 maggio 2002;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.1.2007 con la quale è stato adottato il Progetto di Utilizzo del Demanio Marittimo del Comune di Genova (Pro.U.D.), nonché il Decreto della Regione Liguria n. 1151 del 21.05. 2007 con il quale è stato rilasciato, con prescrizioni, il previsto nulla osta a tale documento;

#### CONSIDERATO:

il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni;

che il Comune, in ottemperanza dei dispositivi delle leggi regionali sopracitate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

che il litorale genovese e le spiagge ubicate nel territorio di competenza del Comune di Genova hanno caratteristiche geomorfologiche - strutturali tali da rendere comunque necessaria una particolare e specifica disciplina che costituisca adeguato equilibrio tra gli interessi dei privati e quelli preminenti pubblici;

RITENUTO di dover disciplinare le attività balneari lungo il litorale di giurisdizione;

ACQUISITO il parere del Segretario Generale;



LA SINDACO

emana la seguente

## **“ DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI ”**

### **Articolo 1: *Durata della Stagione Balneare.***

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.
2. Al di fuori della stagione balneare e nei periodi ricompresi tra il 1° maggio e il 31 maggio e tra il 16 settembre e il 30 settembre è consentito utilizzare le strutture balneari per fini elioterapici. In tal caso dovranno essere osservate le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza di cui alla vigente Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Genova.

### **Articolo 2: *Esposizione Ordinanza.***

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (es. *stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.*) devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dal Decreto Ministeriale 16 ottobre 1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

### **Articolo 3: *Prescrizioni relative all'uso delle spiagge.***

1. Sulle spiagge e lungo il litorale di giurisdizione, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato:
  - a) lasciare natanti in sosta senza regolare concessione ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
  - b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
  - c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 (*cinque*) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso;

l'ampiezza di tale fascia (di seguito denominata "*fascia di transito*"), qualora la profondità della spiaggia è inferiore a 20 (venti) metri, non deve essere comunque inferiore ad 3 (tre) metri;

nella predetta "*fascia di transito*" è altresì vietato, salvo i casi di necessità, sostare causando intralcio al transito di altre persone o procurando qualsiasi pregiudizio alla normale attività del personale di vigilanza balneare e di soccorso, e sono comunque vietati il deposito di materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo che trattasi di attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili;

- d) campeggiare e/o accamparsi;
- e) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate;
- f) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico;

i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra, possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a "campo giochi" ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione, in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico; dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque entro il 15 ottobre di ogni anno;

- g) durante la stagione balneare, condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio;

i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;

- h) tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed in generale, altri apparecchi musicali ed altri apparecchi di emissione sonora e, comunque, in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica e tenuto conto della zonizzazione acustica comunale;



- i) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.) ed organizzare manifestazioni (es. feste, gare sportive, spettacoli, ecc.), senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia;

resta fermo l'obbligo della preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;

- j) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;
  - k) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione;
  - l) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei, nonché mediante l'uso di altoparlanti;
  - m) durante la stagione balneare, sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei, con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a metri 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
  - n) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotati di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.
2. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

**Articolo 4. *Disciplina delle strutture balneari e degli stabilimenti balneari.***  
***Obblighi per i concessionari di strutture balneari.***

1. I titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate per finalità turistico – ricreative, ai sensi del D. L. 5.10.1993, n. 400, convertito con legge 4.12.1993, n.494 e s.m.i., hanno l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione.
2. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio;



allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale, e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

3. I concessionari, inoltre, devono adoperarsi affinché nella "*fascia di transito*" sia sempre rispettato il divieto di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) della presente Ordinanza.
4. Gli obblighi dei concessionari di strutture balneari si applicano anche ai concessionari di spiagge libere attrezzate; nell'ambito della spiaggia libera attrezzata, come riportato anche sulla licenza di concessione demaniale o sullo specifico titolo autorizzativo appositamente rilasciato dal Comune, è possibile gestire economicamente - con occupazione di lettini, ombrelloni o sedie a sdraio - una porzione del fronte mare disponibile, mentre i servizi essenziali (pulizia, servizio di sorveglianza balneare, ingresso e servizi igienici) sono offerti gratuitamente nell'intera area in concessione;

nelle spiagge libere attrezzate il concessionario deve apporre, in modo ben visibile nell'ambito della concessione, apposito cartello con dicitura:

« SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA - SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI  
(INGRESSO - SALVATAGGIO - PULIZIA E SERVIZI IGIENICI)  
ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO »

5. Periodo minimo di apertura. Licenze ed autorizzazioni di altri Enti:
  - a) i titolari di concessioni per stabilimenti balneari devono mettere in esercizio gli stabilimenti non oltre il 15 giugno, mantenendoli in completo esercizio almeno fino al 15 settembre, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica;
  - b) durante il periodo minimo di apertura dello stabilimento balneare di cui alla lettera precedente dovrà essere assicurata la fruizione al pubblico dell'impianto di balneazione almeno dalle ore 09,00 alle ore 19,00 di ogni giorno;
  - c) per le attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione (es. bar, ristoranti, discoteche, pubblico spettacolo, ecc.) le limitazioni sono quelle previste dalle leggi vigenti, nonché dai regolamenti comunali emanati in materia.
6. Il servizio di salvataggio è disciplinato con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Genova.
7. I concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.
8. Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.



9. Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere e specie, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.
10. Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore;

la parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli articoli 351, 373 - Titolo VIII - "*Materie e prodotti pericolosi e nocivi*", del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 574.

**11. Pulizia dell'arenile:**

- a) Il concessionario dovrà osservare, in deroga a quanto previsto alle successive lettere, i criteri per la gestione delle banquettes di *Posidonia oceanica*, approvati con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 1488 del 7/12/2007;
- b) il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo in appositi contenitori o sacchi di plastica le immondizie e ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune;
- c) durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (es. *Natale, Pasqua*, ecc.);
- d) è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia;
- e) quando se ne verifichi la necessità, i titolari di concessione demaniale marittima possono risistemare la spiaggia in concessione mediante la movimentazione del materiale presente anche con impiego di mezzi meccanici, salvaguardando l'incolumità e la quiete pubblica e fatti salvi i diritti di terzi;

durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici non può avvenire in orario di apertura al pubblico e, comunque, deve essere sempre salvaguardata l'incolumità e la quiete pubblica.

**12. Insegne e confini degli stabilimenti balneari:**

- a) all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od un insegna indicante la sua denominazione;
- b) le realizzazioni di separazioni tra stabilimenti contigui possono essere effettuate, previa autorizzazione dei competenti Uffici comunali, con recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero, decoroso e che non costituisca comunque pericolo per l'incolumità delle persone e danno alle cose;



- c) è consentito altresì, previa autorizzazione dei competenti Uffici Comunali, recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (*con esclusione della fascia di libero transito*) al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa;
- d) tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili; detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili.

**Articolo 5: Gavitelli per l'ormeggio delle unità da diporto.**

- 1. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (*es. stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.*) i concessionari possono installare, previa autorizzazione o concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto, nonché piattaforme di sosta per i bagnanti.
- 2. Le modalità di posa dei gavitelli, dei relativi corpi morti e delle piattaforme di cui al comma precedente, è disciplinata dall'Ordinanza vigente del Capo del Circondario Marittimo di Genova.
- 3. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare; gli stessi, i relativi corpi morti e le piattaforme dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre.

**Articolo 6: Disposizioni finali.**

- 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria nonché di polizia amministrativa sono incaricati, per quanto di rispettiva competenza, dell'esecuzione della presente disciplina.
- 2. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, e ai sensi dell'art. 29 del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 114, nonché di tutte le altre norme primarie e secondarie che regolamentano la materia.

COMUNE DI GENOVA  
ORDINANZA DELLA SINDACO

data 18 MAG.2009

n°102

---

Foglio n. 10

3. La presente ordinanza abroga e sostituisce la n. 194 del 7 agosto 2008, sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Genova e contestualmente trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio.

Genova, 18 05.2009

LA SINDACO  
F.to Marta Vincenzi